



COMUNE DI MOLFETTA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 170

del 18/06/2018

O G G E T T O: Proroga del contratto di servizio di affidamento diretto del servizio di Trasporto Pubblico Locale alla società partecipata in-house MTM srl.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di giugno nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini e con l'assistenza del Segretario Generale Irene Di Mauro, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI Tommaso	SINDACO	PRESENTE
ALLEGRETTA Serafina	VICE SINDACO	PRESENTE
AZZOLLINI Gabriella	ASSESSORE	PRESENTE
BALDUCCI Ottavio	ASSESSORE	PRESENTE
CAPUTO Mariano	ASSESSORE	PRESENTE
MANCINI Pasquale Maria	ASSESSORE	ASSENTE
MASTROPASQUA Pietro	ASSESSORE	PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del D.Lvo 267/2000 allegato alla presente deliberazione:

- dal Dirigente del Settore Attività Produttive e Ambiente, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Segretario Generale, Dirigente a.i. del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto.

Successivamente, con separata votazione unanime

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
Tommaso MINERVINI

IL SEGRETARIO GENERALE
Irene DI MAURO

A cura del Dirigente del V Settore Attività Produttive e Ambiente in collaborazione col Settore Patrimonio - Ufficio Società Partecipate, è stata redatta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

avente ad oggetto: “Proroga del contratto di servizio di affidamento diretto del servizio di Trasporto Pubblico Locale alla società partecipata in-house MTM srl.”

che viene sottoposta all’esame della Giunta Comunale

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 1/3/1996, integrata con successiva deliberazione n. 72 del 20/5/1996, fu costituita l’azienda speciale dei servizi municipalizzati A.S.M. per la gestione unitaria ed integrata dei servizi di interesse ambientale e di trasporto urbano (già AMNU-AMTU) ed approvato il relativo Statuto;
- con deliberazione del Commissario straordinario n. 109 del 29/3/2001 veniva creata la società MTM s.p.a. a capitale interamente di proprietà comunale, per scissione di ramo d’azienda della A.S.M. (all’epoca azienda speciale, oggi s.r.l.) in forza del D.L.vo n. 422 del 19/11/1997 come modificato dal D.L.vo 400 del 20/9/1999, che imponeva obbligatoriamente per le ex aziende speciali di trasporto pubblico locale tale trasformazione entro il 31/12/2000;
- con delibera n. 82 del 17/11/2003 il Consiglio Comunale di Molfetta deliberò l’affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico delle rete comunale alla M.T.M. – Mobilità Trasporti Molfetta s.p.a. ai sensi dell’ art. 14 D.L. 269/2003, convertito con legge n.326/2003;
- il 23/9/2004 fu sottoscritto il previsto contratto di servizio, repertorio 7277, per nove anni con la MTM spa ed il Comune di Molfetta dall’1.1.2004 al 31/12/2012, in conformità all’allora vigente testo unico del trasporto locale della Regione Puglia di cui alla legge regionale n. 18/2002; con tale contratto di servizio veniva stabilito il corrispettivo annuo di €. 397.497,00 di cui 354.497,00 coperti dall’erogazione del contributo regionale trasferito al Comune di Molfetta, per un programma di esercizio che consisteva in quattro linee urbane per un totale di percorrenza pari a KM 249.384 (di cui Km. 237.843 per servizi minimi e KM. 11.541 per servizi aggiuntivi); come si rileva dall’ allegato A, al contratto sopra richiamato;

- con delibera n. 238 del 29/10/2012 della Giunta Comunale di Molfetta veniva confermato l'affidamento alla società MTM s.p.a. del servizio di trasporto pubblico locale per l'anno 2013;
- con delibera n. 34 del 12/2/2014 della Giunta Comunale di Molfetta veniva prorogato l'affidamento alla società MTM s.p.a. del servizio di trasporto pubblico locale fino al 30 giugno 2018, in virtù dell'art. 30, inerente disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, della legge regionale di bilancio n. 45 del 30/12/2013. Al comma 4 del citato art. 30 si prescriveva che "a far data dal 1/1/2014 e sino al 30/6/2018 le province, i comuni possono prorogare i contratti di servizio del trasporto pubblico locale in corso con gli affidatari dei servizi medesimi";
- con deliberazione n. 58 del 26/10/2016 del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale veniva adottato, anche in considerazione del fatturato medio inferiore al milione di euro, il nuovo Statuto sociale e contestuale trasformazione della società Mobilità e Trasporti Molfetta S.p.a (MTM spa) in Mobilità e Trasporti Molfetta S.R.L. con capitale sociale di euro 50.000,00, come riportato all'art. 6 del vigente statuto sociale; tale nuovo statuto e relativo capitale sociale è stato approvato nell'assemblea straordinaria dei soci del 27/10/2016 (repertorio n. 1447 Notaio Giancaspro);

ATTESO che la Regione Puglia :

- esercita le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 422/1997 nonché, le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livelli regionale;
- adotta le definizioni del bando di gara, dei criteri di aggiudicazione e del contratto di servizio tipo da sottoscrivere fra la stessa Regione Puglia, gli Enti Locali e gli aggiudicatari delle medesime gare di TPRL;

CONSIDERATO che:

- il vincolo legislativo contenuto nell'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 (convertito con L. n. 148/2011) recepito nell'art. 2 della L.R. Puglia n. 24/2012, impone l'esercizio e l'organizzazione unitaria dei servizi di TPL secondo Ambiti Territoriali Ottimali (ATO);
- la Regione Puglia ha identificato l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali in quella provinciale per ciò che attiene i servizi di TPL espletati con modalità automobilistica;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2153 del 21.12.2016 è stata sottoscritta la convenzione con l'Agenzia Regionale per la Mobilità della Regione Puglia (oggi ASSET) per la definizione della

documentazione di gara per l'affidamento dei servizi di TPL degli ATO in conformità alle misure regolatorie dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, deliberazione n. 49/2015;

- misura prodromica all'espletamento della suddetta gara vi è la conclusione dell'iter di approvazione dei Piani di Bacino Territoriali di competenza degli ATO, iter che sebbene avviato non risulta ancora concluso;

- l'attuale assetto delle reti di TPL automobilistico, riscontrate nel Piano Triennale dei Servizi 2015/2017 approvato dalla Regione Puglia, è caratterizzato da una molteplicità di reti esercitate da più operatori sulla base di contratti di servizio tutti con scadenza alla data del prossimo 30.06.2018;

- per tutto quanto su esposto, si configura oggettivamente il pericolo imminente dell'interruzione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico con riferimento a tutti i contratti che verranno a scadenza entro la data del 30.06.2018;

VISTO l'art. 5, co. 5, del Regolamento (Ce) N. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia in virtù del quale "L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni."

VISTA la delibera di Giunta Regionale della Regione Puglia n. 903 del 29/05/2018 avente ad oggetto: "Servizi di Trasporto Pubblico Regionale Locale: linee di indirizzo agli Enti locali per l'adozione di misure di emergenza ex art. 5, co. 5, Reg. (CE) 1370/2007 volte ad evitare l'interruzione del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo soggetto affidatario." con la quale è stato espresso "indirizzo favorevole in merito all'avvio, in aderenza al disposto dell'art. 5, co.5, Regolamento comunitario n. 1370/2007 e s.m.i., da parte di ciascun Ente Locale competente e con contratto di servizio del trasporto pubblico locale automobilistico in scadenza al 30.06.2018, delle opportune negoziazioni volte ad addivenire con la massima possibile urgenza alla stipulazione con ciascun gestore uscente di un accordo consensuale di proroga della gestione del servizio di TPL nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. la proroga dovrà avere decorrenza dalla data di scadenza dell'affidamento attualmente prevista e durata fino al termine finale individuato ai sensi del citato art. 5, co.5;

- b. salvo esigenze particolari (...) la proroga dovrà prevedere (...) la prosecuzione nella gestione del servizio agli stessi patti e condizioni già contenuti nell'originario contratto di servizio , secondo lo schema di *addendum* contrattuale allegato alla presente Deliberazione."

CONSIDERATO che il Presidente della MTM SPA ha manifestato la disponibilità della società MTM srl, partecipata in-house del Comune di Molfetta, alla proroga del servizio alle condizioni citate dalla delibera di Giunta Regionale n.903/2018 e cioè agli stessi patti e condizioni contenuti nel vigente contratto di servizio, con decorrenza della proroga dal 01.07.2018 al termine di cui all'art. 5, co. 5, Regolamento comunitario n. 1370/2007;

RITENUTO, pertanto, opportuno fare ricorso alla facoltà della proroga ope legis fino al subentro del gestore di servizio individuato dall'ATO e comunque non oltre il termine di cui all'art. 5, co. 5, Regolamento comunitario n. 1370/2007, del contratto di servizio di trasporto pubblico locale secondo le modalità e i termini contrattuali attualmente in essere contenuti nel succitato contratto rep. 7277/2004 modificato con atto di rep. 8181 del 14.12.2015;

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti, in esecuzione delle volontà amministrative espresse dagli organi di indirizzo politico, l'adozione dei provvedimenti gestionali in materia contrattuale;

VISTO il T. U. della Regione Puglia (L. R. n. 18/2002) sul trasporto pubblico locale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 espresso in data 07/01/2014 dal Dirigente del Settore interessato nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Dirigente del Settore Servizi istituzionali e Finanziari;

Visto il D.Lgs. 175/2016, Testo Unico sulle Società partecipate;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s'intendono integralmente richiamate:

1. DI PROROGARE l'affidamento alla società partecipata in-house Mobilità e Trasporti Molfetta (MTM) srl del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico alle condizioni citate dalla delibera di Giunta Regionale n. 903/2018 e cioè agli stessi patti e condizioni contenuti nel vigente contratto di servizio, con decorrenza della proroga dal 01.07.2018 e comunque nei termini di cui all'art. 5, co. 5, Regolamento comunitario n. 1370/2007.

2. DI STABILIRE che la suddetta proroga venga redatta secondo lo schema di *addendum* contrattuale riportato nella Delibera di Giunta Regionale n. 903/2018 e allegato al presente provvedimento;
3. DI STABILIRE che in esito alla presente volontà amministrativa di proroga del contratto verranno adottati gli atti di competenza da parte del Dirigente Settore Attività Produttive e Ambiente.
4. DI DISPORRE la urgente trasmissione della presente deliberazione alla Regione Puglia ed alla Città Metropolitana, nonché alla società MTM srl, all'Ufficio Partecipate dell'Ente ed all'U.O.C. Bilancio - Settore Servizi Finanziari e Istituzionale;
5. Di dare atto che responsabile del procedimento è il dott. Gianluca de Bari, P.O. del Servizio Partecipate dell'Ente;

Si propone, altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U.EE.LL. n. 267/2000.

Il Dirigente, redattore della presente proposta di deliberazione, la sottopone alla Giunta Comunale e la sottoscrive a valere anche quale parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Molfetta 11 giugno 2018

Il Dirigente del Settore Attività Produttive e Ambiente

Ing. Vincenzo Balducci

Il Dirigente a.i. del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali, vista ed esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

di regolarità contabile

- di non rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Molfetta, 18/6/2018

Il Dirigete a.i. I Settore

Servizi Finanziari e Istituzionali

Dott.ssa Irene Di Mauro

Irene Di Mauro

**PROROGA AL CONTRATTO DI SERVIZIO
PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
SETTORE AUTOMOBILISTICO**



tra
[•], con sede in [•], via [•], c.f. [•], ai fini del presente atto rappresentata da [•], in forza dei poteri attribuitigli ai sensi [•] (di seguito denominata anche solo "Ente affidante"),

e

l'impresa esercente affidataria [•], con sede in [•], via [•], c.f. [•] e p.iva [•], ai fini del presente atto rappresentata dal [•] sig. [•] (di seguito denominata anche solo "[•]"),

ciascuna, singolarmente considerata, di seguito denominata anche solo la "Parte" ed entrambe, congiuntamente considerate, anche solo le "Parti",

premesso che

- a) con contratto di servizio sottoscritto in data [•] tra le Parti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 31.10.2002 n. 18 e ss.mm.ii., l'Ente affidante ha affidato a [•], nella sua qualità di aggiudicatario della relativa procedura ad evidenza pubblica, il servizio di trasporto pubblico locale automobilistico nel territorio di [•];
- b) ai sensi dell'art. [•] del Contratto, quest'ultimo aveva originaria durata di 9 (nove) anni a decorrere dal [•] e fino al [•];
- c) In ragione della sussistenza dei presupposti compendati nell'art. 4, co. 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, l'Ente affidante ha deliberato di concedere a [•] una proroga pari al 50% dell'originaria durata contrattuale, con conseguente nuova scadenza del contratto al 30.06.2018 (di seguito, denominato il "Contratto", all. sub 1 al presente Contratto di Proroga);
- d) il vincolo legislativo, contenuto nell'art. 3-bis d.l. 13.8.2011 n. 138 (convertito in legge 14.09.2011, n. 148), recepito, *ratione materiae*, nell'art. 2 della legge regionale 20.08.2012, n. 24, ha imposto l'esercizio e l'organizzazione unitaria dei servizi di trasporto pubblico locale secondo Ambiti Territoriali Ottimali;
- e) il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2015-2017, confermando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali identificati nella L.R. n. 24/2012, ha definito il contesto di riferimento di ogni singolo Ambito pugliese secondo cui saranno riorganizzati e, conseguentemente, eserciti, i servizi di trasporto pubblico locale;
- f) in tale quadro si colloca l'espletamento degli adempimenti prodromici a dare corso alle procedure di affidamento che gli Ambiti Territoriali Ottimali sono tenuti ad attivare mediante l'approvazione dei Piani di Bacino Territoriali del trasporto pubblico locale;
- g) in data [•] è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. [•], ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di competenza dell'ATO [•];
- h) allo stato, anche in ragione della complessità dell'articolato processo di devoluzione delle competenze oggi poste in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, l'iter di formale approvazione dei Piani di Bacino Territoriali di competenza degli ATO, seppur avviato, non risulta ancora concluso;
- i) nelle more della definizione del suddetto iter, non è stato possibile dare corso agli ulteriori adempimenti



finalizzati all'attivazione della procedura di affidamento volta all'individuazione del nuovo soggetto gestore del trasporto pubblico locale automobilistico nell'ATO di [*];

- j) la prossima scadenza del Contratto al 30.06.2018 rischiava di determinare l'interruzione del servizio di ~~trasporto pubblico locale automobilistico, non essendo la stessa compatibile con le tempistiche necessarie~~ all'attivazione ed all'espletamento delle procedure di affidamento predette;
- k) la risoluzione di tale situazione di elevata criticità ha imposto dunque l'adozione di misure emergenziali volte a tutelare il superiore interesse pubblico connesso alla prosecuzione regolare del servizio pubblico di trasporto;
- l) in aderenza al disposto dell'art. 5 co. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e conformemente alle linee di indirizzo fornite all'Ente Affidante dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. [*] del [*] (all. sub 2 al presente Contratto di Proroga), tenuto conto dell'esigenza di garantire entro tempi rapidi uno stabile assetto della gestione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico nel territorio di [*], sono state avviate dal medesimo Ente Affidante, con [*] del [*], le opportune negoziazioni volte ad addivenire con la massima possibile urgenza alla stipulazione con [*] di un accordo consensuale di proroga della gestione del servizio medesimo;
- m) dette negoziazioni hanno avuto esito positivo e l'Ente Affidante, con [*] del [*], ha quindi approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, i patti e le condizioni per la prosecuzione nella gestione del servizio in regime di proroga del Contratto e per l'effetto la sottoscrizione del presente Contratto di Proroga, anche tenuto conto dello schema di *addendum* contrattuale allegato alla citata Deliberazione *[se vi sono particolari esigenze a cui dare tutela che comportano la necessità di modifiche allo schema di addendum, specificarle]*;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse ed Allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Proroga.

Costituiscono Allegati al presente Contratto di Proroga tutti i documenti identificati nel presente Contratto di Proroga come tali.

Art. 2 – Proroga del Contratto

La durata del Contratto viene prorogata - ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e s.m.i. ed a decorrere dalla data di scadenza dell'affidamento, attualmente individuata nel 30.06.2018 – fino alla data di subentro del nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico individuato per l'ATO [*] e comunque non oltre la data del [*].

Art. 3 – Oggetto del Contratto

Con eccezione della modifica della durata contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del presente Contratto di Proroga, le Parti espressamente convengono che la gestione del servizio prosegua ai medesimi patti, prezzi e condizioni di cui al Contratto stesso e conseguentemente riconoscono e confermano la piena validità delle pattuizioni di cui al Contratto medesimo.

Art. 4 – Cauzione



Al sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, [•] ha prorogato dal [•] al [•] la cauzione definitiva già prestata con garanzia fideiussoria n. [•] in data [•] rilasciata da [•] che, controfirmata dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se ad esso non materialmente allegata.

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa [•], ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.l., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti, accettando espressamente che il presente Contratto di Proroga sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli strumenti di pagamento previsti da detta norma.

A tal proposito, l'Impresa [•] ha comunicato che il conto corrente è quello aperto presso la banca [•] – IBAN [•].

La persona delegata ad operare su suddetto conto corrente è [•], nato/a [•], il [•], codice fiscale [•].

Art. 6 – Spese contrattuali e registrazione

Sono a carico dell'Impresa [•] tutte le spese del Contratto di Proroga e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico dell'Ente affidante.

Art. 7 – Rinvio

Per quanto non contenuto nel presente atto, le Parti rinviando espressamente alle clausole del Contratto, del quale reciprocamente danno atto, accettandone *in toto* il contenuto.

[data, luogo]
[firme]

Il presente allegato consta di n. ³.....
facciate.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
E. Carilli

Deliberazione di Giunta Comunale n.170 del 18/06/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal *giorno 19 GIU. 2018 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene Di Mauro

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene Di Mauro

, li _____

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore _____

Al Dirigente Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità